

	Contratto per la Fornitura di Device per Radiologia Interventistica	
	Vascolare ed Extravascolare, per Interventistica Endovascolare, per	
	Neuroradiologia Interventistica Vascolare e Spinale e per Chirurgia	
	Vascolare, occorrenti all’Azienda S.L. di Viterbo, per la durata di 36	
	(trentasei) mesi.	
	L’anno 20___, il giorno ___, del mese di _____, i rappresentanti	
	delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi	
	dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. - “Codice Amministrazione	
	Digitale”:	
	L’AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito denominata	
	per brevità “Azienda” “Stazione Appaltante” “ASL” “S.A.”) – Partita IVA	
	01455570562, sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), nella	
	persona della <u>Dr.ssa Simona DI GIOVANNI</u> , nata a (.....) il	
 – Direttore Amministrativo ASL Viterbo, delegata dal Legale	
	Rappresentante, Direttore Generale – <u>Dott. Egisto Bianconi</u> , con	
	Deliberazione DG n° 26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti	
	e Convenzioni;	
	e la Società con Sede Legale Via....., -	
 (___) C.F. e P.Iva (di seguito denominata per	
	brevità “Ditta/Società Aggiudicataria” “Aggiudicataria/o” “Società/Impresa”	
	“Fornitore” “O.E.”), iscritta alla Camera di Commercio di, nella	
	persona del <u>Sig./Dr.</u> nat.... a(....)	
	il, C.F., domiciliat... per la carica presso la	
	Sede Legale, in qualità di, come risultante da,	
	agli atti. (<u>ALLEGATO N. 1</u> – Copia Documento d’Identità), convengono a	

	quanto di seguito riportato:	
	PREMESSO	
	•Che con Deliberazione n./....., a conoscenza delle parti,	
	l'Azienda ha indetto Procedura aperta telematica in ambito comunitario,	
	sensi degli artt. 25, 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., suddivisa in	
	n° 213 lotti unici ed indivisibili, volta all'affidamento della Fornitura di	
	Device per Radiologia Interventistica Vascolare ed Extravascolare, per	
	Interventistica Endovascolare, per Neuroradiologia Interventistica Vascolare	
	e Spinale e per Chirurgia Vascolare, occorrenti all'Azienda S.L. di Viterbo,	
	per la durata di 36 (trentasei) mesi, oltre eventuali 12 (dodici) mesi di	
	proroga, per un importo complessivo triennale a base d'asta di 6	
	€ 26.565.475,00 - Iva esclusa, con clausola risolutiva in caso di	
	attivazioni/aggiudicazioni gare aggregata/regionale e/o Convenzione/AQ	
	Consip aventi stesso oggetto di fornitura, si precisa che per i lotti di seguito	
	indicati:	
	✓ dal n. 24 al n. 34; dal n.41 al n.44, n.57;	
	✓ dal n. 62 al n. 78; dal n.105 al n.108; n.123; n.124;	
	✓ dal n.130 al n.135; dal n. 147 al n. 160;	
	✓ dal n. 165 al n. 167; n.181; n.182; n.211; n.213.	
	ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice, l'aggiudicazione è	
	stabilita in favore di più operatori economici, precisamente i primi tre (3) in	
	graduatoria per ogni lotto, con ciascuno dei quali verrà stipulato un contratto	
	in Accordo Quadro, pertanto il numero degli O.E. abilitati/aggiudicatari	
	dell'Accordo Quadro, per ciascun lotto, sarà pari a tre (3);	
	•Che con la Deliberazione n./....., a conoscenza delle parti	
		- Pag. 2 di 28 -

	e da queste integralmente recepite, è/sono stato/i aggiudicato/i alla	
	Società i/il lotto/i n./nn....., relativo/i alla	
	Fornitura di Device per Radiologia Interventistica Vascolare ed	
	Extravascolare, per Interventistica Endovascolare, per Neuroradiologia	
	Interventistica Vascolare e Spinale e per Chirurgia Vascolare, occorrenti	
	all'Azienda S.L. di Viterbo, per un importo di spesa complessivo triennale	
	pari a € – iva esclusa, (<u>ALLEGATO N. 2</u> – Scheda	
	tecnico/economica riepilogativa).	
	• EVENTUALE Con Deliberazione n./...., sopra richiamata, a	
	conoscenza delle parti e da queste integralmente recepite, la Società	
 è stata abilitata ed è risultata aggiudicataria	
	dell'Accordo Quadro, per i/il lotto/i n./nn....., relativo/i alla	
	fornitura di Device per Radiologia Interventistica Vascolare ed	
	Extravascolare, per Interventistica Endovascolare, per Neuroradiologia	
	Interventistica Vascolare e Spinale e per Chirurgia Vascolare, occorrenti	
	all'Azienda S.L. di Viterbo, per un importo di spesa complessivo di	
	abilitazione/aggiudicazione triennale pari a € – iva esclusa,	
	(<u>ALLEGATO N. 2 Bis</u> – Scheda tecnico/economica riepilogativa Lotti di	
	abilitazione/aggiudicazione Accordo Quadro);	
	• Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di gara,	
	Capitolato d'Oneri, Capitolato Tecnico, compresi gli allegati,	
	Documentazione Tecnica, Offerte Economiche e i Listini), risulta loro noti e	
	agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti	
	nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;	
	• Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad	

	integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a	
	mezzo polizza fideiussoria n. del contratta con	
, con validità sino alla scadenza contrattuale	
	(ALLEGATO N. 3 – Copia Polizza n.del).	
	• EVENTUALE Il presente contratto, come da nota Prot. n. del	
, ha avuto “Esecuzione Anticipata”, a conoscenza delle parti anche	
	se non materialmente allegato al presente atto.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	<u>ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA</u>	
	Il/I lotto/i n./nn., relativo/i alla fornitura di Device per	
	Radiologia Interventistica Vascolare ed Extravascolare, per Interventistica	
	Endovascolare, per Neuroradiologia Interventistica Vascolare e Spinale e per	
	Chirurgia Vascolare, occorrenti all’Azienda S.L. di Viterbo, per un importo	
	di spesa complessivo triennale pari a € – IVA esclusa.	
	(ALLEGATO N. 2).	
	EVENTUALE Il/I lotto/i n./nn., relativo/i all’abilitazione	
	ed aggiudicazione dell’Accordo Quadro, per la fornitura di Device per	
	Radiologia Interventistica Vascolare ed Extravascolare, per Interventistica	
	Endovascolare, per Neuroradiologia Interventistica Vascolare e Spinale e per	
	Chirurgia Vascolare, occorrenti all’Azienda S.L. di Viterbo, per un importo	
	di spesa complessivo di abilitazione/aggiudicazione triennale pari a	
	€ – iva esclusa, (ALLEGATO N. 2 Bis)	
	EVENTUALE - <u>ACCORDO QUADRO</u>	
	Il numero degli operatori economici abilitati/aggiudicatari dell’Accordo	

	Quadro, per ciascun lotto, sarà pari a tre (3). La Stazione Appaltante non	
	risulta comunque obbligata ad erodere il fabbisogno stimato di ciascun Lotto	
	di gara nei confronti di alcuna ditta abilitata all'AQ.	
	Nei confronti dei primi tre operatori economici potranno essere emessi	
	ordinativi la cui sommatoria non potrà eccedere il 100 % del valore globale	
	del Lotto, fatte salve eventuali modifiche contrattuali. Si precisa che non sono	
	previste quote percentuali di fornitura per i diversi aggiudicatari ma la ASL	
	di Viterbo potrà ordinare da ciascun aggiudicatario dell'Accordo Quadro in	
	base alle esigenze, nel rispetto del limite massimo del valore totale di ciascun	
	Lotto. La scelta degli Operatori Economici idonei/aggiudicatari, durante la	
	validità del contratto, avverrà in base alle valutazioni delle specifiche	
	esigenze, pertanto saranno consentiti ordinativi NSO anche in contemporanea	
	a tutti gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro. L'appaltatore non ha avrà	
	pertanto nulla a pretendere, in relazione ai predetti Lotti, fintanto che il	
	committente non darà corso agli ordinativi di fornitura.	
	La stazione appaltante in merito ai Lotti in Accordo Quadro, non assume	
	alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo quadro.	
	Per quanto non espressamente richiamato nel presente paragrafo si rimanda	
	integralmente all'Art. 24.1 del Disciplinare di gara, a conoscenza delle parti	
	anche se non materialmente allegato al presente contratto.	
	<u>Modifica del Contratto in Fase di Esecuzione</u>	
	Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto	
	(Art. 120, c. 9 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.): qualora in corso di esecuzione si	
	renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla	
	concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può	
		- Pag. 5 di 28 -

	imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.	
	In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.	
	Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la Stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, in base ad eventuali esigenze aziendali, che dovessero presentarsi connesse a modifiche organizzative e sanitarie, che generano impatto sull'acquisto dei beni oggetto di gara.	
	La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore contrattuale stipulato da ciascuna Azienda.	
	La Ditta Aggiudicataria dovrà rispettare tassativamente per l'intera durata contrattuale quanto richiesto all'ART. 1 - <i>"CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI"</i> (Confezionamento prodotti DM – Etichettatura DM – Sterilizzazione DM) del Capitolato Tecnico, a conoscenza delle parti.	
	L'Azienda con il presente atto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare in caso di ordinativi inferiori all'importo aggiudicato.	
	<u>Revisione Prezzi (Art. 60 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)</u>	
	Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano, in maniera alternativa, i seguenti	
		- Pag. 6 di 28 -

	indici, e le loro eventuali relative disaggregazioni settoriali, pubblicati,	
	unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale	
	dell'ISTAT, in base alla specificità delle prestazioni fornite:	
	a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per	
	l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;	
	b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico	
	ATECO prediligendo i valori degli indici forniti “per il mercato interno”;	
	c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli	
	indici “business to business” (BtoB) per settore economico ATECO;	
	d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per	
	settore economico ATECO.	
	Per il presente appalto, associato al codice CPV come indicato nel presente	
	Disciplinare di gara ed elencato nella Tabella D dell'allegato II.2-bis del	
	Codice, si individuerà l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli	
	indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3 dello steso allegato II.2-	
	bis del Codice:	
	CPV 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari – [325] Fabbricazione di	
	strumenti e forniture mediche e dentistiche.	
	L'Aggiudicatario potrà, nel caso, inoltrare formale richiesta di attivazione	
	della clausola di revisione prezzi qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.	
	60 comma 2 lettera b) del Codice. All'istanza dovrà essere allegata	
	documentazione attestante le particolari condizioni di natura oggettiva che	
	determinano il dichiarato aumento dei prezzi ed il potenziale impatto sui	
	margini di utile aziendale, tenuto conto della specificità del contratto.	
	La stazione appaltante, all'esito dell'istruttoria, ove ne ricorrano le condizioni	

	previste dal Codice, provvederà ad aggiornare in aumento le quotazioni	
	originarie nei limiti suddetti. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti	
	all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro	
	economico dell'intervento, alle voci imprevidi e accantonamenti e, se	
	necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.	
	Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo	
	capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e	
	ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.	
	<u>ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA</u>	
	L'Appalto oggetto di affidamento avrà una durata di 36 mesi (trentasei)	
	naturali e consecutivi, decorrenti dal .../.../..... al/.../..... , con	
	clausola risolutiva in caso di aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o	
	Convenzione/AQ Consip, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a	
	pretendere, fatto salvo il pagamento delle competenze spettanti relative alla	
	fornitura dei D.M..	
	<u>Modifica del Contratto in Fase di Esecuzione</u>	
	Opzione di proroga del contratto (art. 120, c.10 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.):	
	La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, per una durata pari a	
	mesi 12 ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o a condizioni ove	
	più favorevoli per questa stazione appaltante anche a seguito di una miglioria	
	sul prezzo proposto. La stazione appaltante esercita tale facoltà	
	comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15	
	giorni prima della scadenza del contratto originario.	
	In casi eccezionali , il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato	
	per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di	
		- Pag. 8 di 28 -

	individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate	
	all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto	
	all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e	
	condizioni previsti nel contratto.	
	<u>ART. 3 – ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E</u>	
	<u>PAGAMENTI</u>	
	Per la presente procedura, questa ASL emetterà sul sistema	
	amministrativo/contabile aziendale degli ordinativi elettronici, che verranno	
	debitamente trasmessi, mediante canale NSO/PEPPOL/P.E.C. alla ditta	
	aggiudicataria per la relativa fatturazione.	
	Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse	
	esclusivamente in formato elettronico:	
	<input type="checkbox"/> CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK	
	<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA'	
	SANITARIA LOCALE VITERBO.	
	Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:	
	<ul style="list-style-type: none"> • il CIG della procedura; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • il numero dell'ordinativo. 	
	La mancanza di anche solo uno degli elementi di cui sopra comporta il	
	respingimento della fattura.	
	Le fatture dovranno inoltre riportare anche:	
	<ul style="list-style-type: none"> • il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva (Deliberazione); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • il numero del DDT rilasciato dal fornitore al momento della consegna; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo. 	
	Ciascuna fattura, dovrà riportare solamente l'importo troncato alle prime	

	cinque cifre decimali, senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere	
	svincolate dalla ASL Viterbo soltanto in sede di liquidazione finale, previa	
	acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).	
	Resta salva la facoltà, per la Stazione Appaltante, di concordare con	
	l'aggiudicatario ulteriori indicazioni, da inserire in fattura per agevolare le	
	attività di verifica e controllo. Tutte le fatture saranno liquidate previa verifica	
	della corrispondenza della fornitura all'ordinativo emesso.	
	Ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. <i>«In caso di</i>	
	<i>inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità</i>	
	<i>contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del</i>	
	<i>subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato</i>	
	<i>nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di</i>	
	<i>pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo</i>	
	<i>versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,</i>	
	<i>la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è</i>	
	<i>operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere</i>	
	<i>svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte</i>	
	<i>della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di</i>	
	<i>conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In</i>	
	<i>caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al</i>	
	<i>primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto</i>	
	<i>inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15</i>	
	<i>quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la</i>	
	<i>fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione</i>	
	<i>appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le</i>	
		- Pag. 10 di 28 -

	<i>retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute</i>	
	<i>all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore</i>	
	<i>inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto».</i>	
	I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come	
	previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e	
	U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le	
	condizioni del servizio offerto siano stati rispettati.	
	È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della Asl, di	
	interrompere le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di	
	Gara e dai relativi allegati. L'Impresa, per tale motivo, non acquisisce il diritto	
	a richiedere la risoluzione contrattuale.	
	La liquidazione delle fatture è subordinata all'accertamento e controllo	
	effettuato dal DEC individuato con Deliberazione n./....., nella	
	persona del Dott.	
	Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi	
	sono le seguenti:	
	IBAN	
	<u>ART. 4 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO</u>	
	Nel corso dell'esecuzione della fornitura la Stazione Appaltante si riserva di	
	poter valutare eventuali proposte avanzate dal Fornitore di Aggiornamento	
	tecnologico offerti in sede di gara.	
	In ogni caso, tali proposte devono essere pienamente rispondenti alle	
	caratteristiche tecniche dei prodotti offerti in gara o migliorative.	
	Per aggiornamento tecnologico si intende:	
	- modifiche apportate allo stesso prodotto senza alterarne le caratteristiche di	

	quello originario (es. nuova release/versione);	
	- nuovo dispositivo, dello stesso fabbricante, con caratteristiche migliorative	
	per rendimento e funzionalità, che sostituisce il precedente articolo.	
	Pertanto qualora, durante l'esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria	
	immetta in commercio nuovi dispositivi/prodotti, analoghi a quelli oggetto	
	della presente fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento	
	e/o funzionalità, potrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in	
	sostituzione di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte della	
	Stazione Appaltante.	
	L'approvazione formale sarà subordinata alla valutazione del DEC e	
	all'eventuale parere di eventuali servizi aziendali coinvolti.	
	Ciascuna Azienda si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in	
	aggiornamento. Nel caso in cui l'aggiornamento tecnologico venga accettato,	
	la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire adeguato corso di aggiornamento	
	per il loro corretto utilizzo..	
	<u>ART. 5 – DIFETTI E IMPERFEZIONI</u>	
	Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna da parte	
	dell'U.O.C. Farmacia Aziendale non esonera la ditta per eventuali difetti ed	
	imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano	
	ascertati al momento dell'impiego.	
	Qualora difetti ed imperfezioni dovessero manifestarsi frequentemente durante	
	e/o successivamente all'impiego, la Ditta aggiudicataria fornitrice avrà	
	l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie	
	spese, i rimanenti pezzi della fornitura sostituendo contestualmente i lotti	
	referiti ai prodotti risultati difettosi.	
		- Pag. 12 di 28 -

ART. 6 – GARANZIA E SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo. I prodotti consegnati dovranno avere una validità e scadenza non inferiore ai 2/3 della durata prevista.

ART. 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE

Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti aggiudicati secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico.

Le forniture saranno in acquisto e/o in conto deposito (ART. 10) (a discrezione della ASL/VT e senza ulteriore aggravio economico).

L'Azienda, in base alle proprie necessità, emetterà al Fornitore ordini di acquisto riportanti tutti i prodotti necessari per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie di propria competenza.

Le consegne dovranno avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine.

In situazioni di particolari necessità e di urgenza, da dichiararsi a cura dell'Azienda S.L., il fornitore dovrà provvedere alla **consegna delle merci entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta.**

La consegna del materiale richiesto dovrà avvenire, presso i magazzini indicati negli ordinativi di fornitura, franca di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della ASL, come da vigenti norme di legge. Ci si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso,

	l'eventuale risarcimento dei danni subiti. Il Fornitore dovrà garantire che,	
	anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee	
	modalità di conservazione dei prodotti oggetto di gara.	
	Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti	
	come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e	
	insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto.	
	Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla	
	loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi , e comunque non oltre le 48	
	(quarantotto) ore e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o	
	sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva	
	del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza	
	del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza	
	alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori	
	degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire. Il fornitore si	
	impegna ad adeguarsi alle procedure di gestione delle forniture in essere	
	presso l'Azienda e derivanti da disposizioni regionali.	
	<u>ART. 8 - COLLAUDO ATTREZZATURE IN COMODATO D'USO</u>	
	Al completamento dell'installazione delle attrezzature eventualmente fornite	
	in comodato d'uso gratuito, la ASL/VT provvederà al collaudo/verifica di	
	conformità delle attrezzature consegnate, in presenza del fornitore, al fine di	
	accertare e certificare la funzionalità delle attrezzature, la corrispondenza	
	all'offerta e la corrispondenza alle norme vigenti in relazione alle categorie di	
	beni proposti, il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui alla	
	normativa nazionale e comunitaria di riferimento anche in materia di	
	sicurezza.	
		- Pag. 14 di 28 -

All'atto del collaudo, dovrà essere consegnato manuale d'uso, in formato cartaceo/digitale, in lingua italiana.

ART. 9 – PERIODO DI PROVA

Ci si riserva un periodo di prova di 3 mesi, per accertare la rispondenza dei materiali consegnati rispetto a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta. In caso di esito negativo della prova, l'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 10 - CONTO DEPOSITO

Il conto deposito è regolamentato dal Codice Civile.

L'A.S.L. di Viterbo potrà costituire appositi conti deposito (per uno o più lotti), senza ulteriore aggravio economico, secondo le proprie esigenze e necessità, per tutta o parte della durata contrattuale.

L'ASL di Viterbo si riserva la facoltà di costituire eventuali ulteriori conti deposito qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si ritenesse necessario. Per la costituzione del deposito iniziale il Fornitore ha l'obbligo di consegnare i prodotti, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta scritta trasmessa dall'Azienda. Il reintegro della normale scorta dei prodotti utilizzati dovrà avvenire entro 3 giorni naturali e consecutivi dall'utilizzo del prodotto. In situazioni di particolari necessità e di urgenza, da dichiararsi a cura dell'Azienda SL, il fornitore dovrà provvedere al reintegro del materiale entro e non oltre 24 ore dall'utilizzo dei prodotti. La merce consegnata in conto deposito rimarrà di proprietà del Fornitore fino all'effettivo utilizzo dei materiali, pertanto fino a tale momento, sarà a carico dello stesso la corretta gestione dei materiali in conto deposito.

Il Fornitore si impegna a sostituire il materiale in conto deposito con una

	validità residua di 30 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza della validità	
	d'uso. I prodotti forniti dovranno essere contenuti in imballi completi di	
	etichettatura riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile tutte	
	le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire una	
	utilizzazione corretta e sicura del materiale. I conti deposito informatizzati,	
	secondo le disposizioni della ASL di Viterbo, saranno gestiti dalle Farmacie	
	Ospedaliere competenti e verrà nominato un Responsabile di conto deposito. Il	
	Fornitore si impegna a ritirare il materiale in giacenza alla scadenza del	
	contratto. Entro il giorno 10, di ogni mese successivo, l'Azienda S.L. di	
	Viterbo emetterà al fornitore un ordine elettronico complessivo riportante tutti	
	i prodotti consumati nel mese precedente e ciò costituisce autorizzazione al	
	fornitore per emettere fatture nei quantitativi e per gli importi riportati	
	nell'ordine. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il numero dell'ordine	
	elettronico dell'Azienda, CIG e descrizione lotto. Il Fornitore dovrà garantire	
	che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le	
	idonee modalità di conservazione dei prodotti oggetto di aggiudicazione. In	
	merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini	
	suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del	
	materiale in oggetto.	
	Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti	
	come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e	
	insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le	
	consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione	
	entro i tempi sopra indicati, senza percepire alcun compenso, con riserva del	
	committente circa l'applicazione delle penali di cui al capitolato d'oneri. In	

pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

ART. 11 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

L'Aggiudicatario effettuerà la fornitura, oggetto di gara, con impiego di mezzi e risorse proprie.

L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell'Amministrazione con la quale collaborerà lealmente e proficuamente e non potrà impegnarla in alcun modo.

ART. 12 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO

DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche indicate e richieste nella Documentazione di Gara, a conoscenza delle parti e agli atti.

ART. 13 – PENALI

L'Affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura proposta rispetto ai termini indicati o nel ritardo della sostituzione dei prodotti contestati.

In caso di difformità nell'esecuzione della fornitura rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta tecnica e dal Disciplinare, l'Azienda Sanitaria applicherà una penale.

Di seguito vengono enucleate le cause che potrebbero generare inadempienze:

Inadempienze	Quantificazione delle penali
	0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per
Ritardo nelle consegne	ogni giorno di ritardo e comunque fino ad un
	massimo del 10% dell'importo del contratto
Ritardo nelle sostituzioni	0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per
dei prodotti contestati a	ogni giorno di ritardo e comunque fino ad un
seguito della rilevazione	massimo del 10% dell'importo del contratto
di difformità qualitative	
e/o quantitative.	
Varie ed eventuali (penali	Nella somma compresa tra € 500,00 ed
secche)	€ 1.000,00 commisurata alla gravità/entità dei
	disservizi e degli inadempimenti contrattuali,
	evidenziati dalla S.A.

Si precisa che, secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell'Amministrazione verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a giudizio dell'Azienda che ha richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopraindicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

	L'Amministrazione notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione	
	scritta, l'applicazione della penale.	
	Resta inteso che le penali di cui sopra sono da intendersi non alternative ma	
	bensi cumulabili.	
	L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al	
	presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto	
	in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di	
	credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della	
	cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario	
	ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi	
	titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.	
	A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare l'Amministrazione, ex art.	
	1252 C.C., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli	
	importi spettanti alla Amministrazione a titolo di penale.	
	L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore	
	dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di	
	pagamento della penale stessa.	
	Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate	
	ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo	
	contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di	
	dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del	
	Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando	
	il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito	
	dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto	
	sopra riportato.	
		- Pag. 19 di 28 -

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Come da previsioni dell'art. 122 del Codice:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La stazione appaltante risolve un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle

	relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,	
	n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i	
	reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.	
	c) mancato rinnovo garanzia definitiva e/o RCT.	
	3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento	
	delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere	
	la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato,	
	quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in	
	contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10	
	dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su	
	proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato	
	all'appaltatore.	
	4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle	
	prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni	
	del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine	
	che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali	
	deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale	
	in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante	
	risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando	
	il pagamento delle penali.	
	5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al	
	pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente	
	eseguiti.	
	6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e	
	4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti	
		- Pag. 21 di 28 -

	dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o	
	forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è	
	determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo	
	affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista	
	dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.	
	7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dell'esecuzione e	
	all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della	
	risoluzione del contratto.	
	Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.	
	L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto,	
	ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero disposizioni,	
	da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative	
	incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale	
	Centrale Acquisti della Regione Lazio, Consip o da altro soggetto aggregatore	
	autorizzato.	
	Si procederà alla risoluzione del contratto in ogni caso di inosservanza delle	
	norme del Codice di Comportamento ASL.	
	Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle	
	prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti	
	dallo scioglimento del Contratto.	
	<u>ART. 15 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI</u>	
	<u>FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER</u>	
	<u>INADEMPIMENTO</u>	
	In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero	
	procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di	

	risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,	
	ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs.	
	n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del	
	Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti	
	che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa	
	graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del	
	completamento delle prestazioni.	
	L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario	
	Aggiudicatario in sede in offerta.	
	<u>ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE</u>	
	<u>CREDITI - SUBAPPALTO</u>	
	In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto	
	divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo	
	quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di	
	modifiche soggettive.	
	I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel	
	rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare	
	l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando	
	le formalità di cui all'art. 120, comma 12, del Codice, meglio definito	
	nell'allegato II punto 14 art.6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..	
	Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..	
	In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di voler/ non voler sub-	
	appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.	
	EVENTUALE ATTIVITA'/% IN SUBAPPALTO	
	<u>ART. 17 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs.</u>	

n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

ART. 18 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

	all'art. 11. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione	
	appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per	
	iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione	
	appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il	
	collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.	
	L'allegato II.14 all'art. 11 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di	
	ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero	
	dell'appaltatore.	
	<u>ART. 19 – TRASFERIMENTO D'AZIENDA – TRASFORMAZIONE –</u>	
	<u>CESSIONE - SCISSIONE</u>	
	L'Aggiudicatario dovrà comunicare il trasferimento dell'azienda anche se	
	concernente il solo ramo relativo all'appalto, nonché qualsiasi atto di	
	trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette giorni	
	dall'evento stesso.	
	L'Azienda si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 2558 del C.C., di recedere dal	
	contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione	
	inviata con PEC qualora la Società cessionaria e/o subentrante non sia in grado	
	di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti	
	dell'impresa già affidataria. Si applicano altresì le disposizioni del	
	D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..	
	<u>ART. 20 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO</u>	
	L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esattività delle prestazioni,	
	necessarie ad ottenere una buona riuscita della fornitura. L'Aggiudicatario si	
	obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni	
	circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.	

ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ha costituito a favore dell'Amministrazione la garanzia fideiussoria (**ALLEGATO N. 3**).

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Nel caso in cui la scadenza della Cauzione Definitiva sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.

ART. 22 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dell'oggetto della fornitura.

A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**ALLEGATO N. 4 Copia RCT**) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla

	scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere	
	all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena	
	risoluzione anticipata del contratto.	
	<u>ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI.</u>	
	Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, comprese le spese di imposta	
	di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico	
	dell'Aggiudicatario.	
	Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul	
	valore aggiunto.	
	<u>ART. 24 - FORO COMPETENTE</u>	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente	
	il Foro di Viterbo.	
	<u>ART. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI</u>	
	Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa	
	presente che i dati personali forniti dal RTI saranno raccolti presso l'ASL VT	
	– Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti alla gestione delle	
	procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento	
	Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT” di cui alla	
	Deliberazione DG. n.1620/2018.	
	Il D.P.O. dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.	
	<u>ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO</u>	
	Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si	
	applicano le norme vigenti del Codice Civile, la vigente legislazione regionale	
	per le ASL ed in particolare il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. e la Documentazione	
	di Gara (Disciplinare di gara, Capitolato d'Oneri, Capitolato Tecnico,	

compresi gli allegati, Documentazione Tecnica, Offerte Economiche e i
Listini).

Letto, approvato e sottoscritto

..... **AZIENDA S.L. DI VITERBO**

..... **Il Direttore Amministrativo**

Dr./Sig. Dr.ssa Simona DI GIOVANNI

**Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. nn. 1341 e 1342 C.C. si approvano
espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.**

..... **AZIENDA S.L. DI VITERBO**

..... **Il Direttore Amministrativo**

Dr./Sig. Dr.ssa Simona DI GIOVANNI

**Il presente contratto è firmato digitalmente dai Rappresentanti Legali
delle parti, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. -
“Codice Amministrazione Digitale”.**